

* 18/02/2013 18:30 0755682666

UTG PG

PAG 01/09



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Prefettura Perugia

Prot. Uscita del 18/02/2013

Numero: **0007538**

Classifica: 083.14

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica

CCIAA di Perugia

ENTRATA-20/02/201313:08-0003750-1....



0 5 4 0 0 0 3 2 1 3 9 4 1



29000575

A TUTTI GLI ENTI PUBBLICI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
(per indirizzi vedi elenco allegato)

Oggetto: DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218 recante disposizioni integrative e correttive al Codice Antimafia. Istruzioni applicative.

Facendo seguito alla nota n. 5934 del 7 febbraio 2013, si comunica che il decreto legislativo indicato in oggetto, adottato dal Governo nell'esercizio della delega conferitogli dagli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ha introdotto alcune disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", **anticipandone l'entrata in vigore al 13 febbraio 2013.**

Tale anticipazione costituisce la novità più rilevante del provvedimento in esame, essendo sganciata dall'effettiva attivazione della Banca dati nazionale unica della certificazione antimafia alla quale il 1° comma dell'art. 119 del nuovo codice antimafia aveva, invece, subordinato l'entrata in vigore delle disposizioni in esso contenute.

Nelle more della completa operatività della suddetta banca dati i soggetti interessati acquisiscono d'ufficio, unicamente tramite le prefetture, la documentazione antimafia.

Altra importante novità concerne l'ampliamento della platea degli operatori economici da sottoporre alle verifiche antimafia.

Ai sensi dell'art. 85 del Codice, come novellato dall'art.2 del decreto legislativo in esame, infatti, a decorrere dal 13 febbraio esse dovranno essere svolte, in aggiunta a quanto già previsto dal Codice, anche nei confronti:

- **dei gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.)** che vengono equiparati, ai fini del controllo, ai consorzi di cui all'art. 2602 c.c., così risolvendoun dubbio interpretativo derivante dalla mancata menzione dei G.E.I.E. tra il

Prefettura di Perugia - Piazza Italia n. 11 - Tel. n. 075/56824 - Fax 075/5682666

e-mail: sicurezza.prefpg@pec.interno.it - Sito web: www.prefettura.it/perugia

Handwritten mark



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica

novero dei soggetti sottoposti a tali verifiche, nonostante la previsione dell'applicazione della legislazione antimafia anche nei loro riguardi, contenuta nell'art.10, comma 2 del decreto legislativo n. 240 del 1991 (Norme per l'applicazione del regolamento n.85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico G.E.I.E., ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n.428);

- **dei membri dei collegi sindacali** di associazioni e società, anche prive di personalità giuridica, nonché dei componenti **dell'organo di vigilanza** previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato;
- **dai soggetti che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o di direzione d'impresa** per le società costituite all'estero prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia;
- **dei seguenti soggetti, qualora interessate alla verifica antimafia siano le società concessionarie dei giochi pubblici:**
 - soci persone fisiche con partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2%, detenuta anche in via indiretta;
 - direttori generali;
 - responsabili di sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;
 - legale rappresentante e componenti dell'organo d'amministrazione di società di capitali attraverso le quali i soci persone fisiche detengono, oltre la predetta soglia del 2%, quote della società concessionaria di giochi pubblici, nonché coloro che controllano tali società, oltre a direttori generali e responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, incluso, per tutti questi soggetti il coniuge non separato.

Per comodità di consultazione da parte di codesti uffici si allegano le schede riassuntive della normativa in atto vigente per il rilascio della comunicazione antimafia (Art.87 D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159) e della informazione antimafia (Art.91 D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159) consultabili altresì sul sito di questa Prefettura - U.T.G. al seguente percorso:

www.prefettura.it/perugia - come fare per ... - CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA.

IL PREFETTO
(V. Carlo Licchio)



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica

COMUNICAZIONE ANTIMAFIA

(ex art. 87 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, modificato dal D. Lgs. 15/11/2012, n.218)

In vigore dal 13 febbraio 2013

La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159 del 06/09/2011 (art. 84, co. 2 D. Lgs. 159/2011).

CHI PUO' FARE LA RICHIESTA (art. 83 commi 1 e 2 D. Lgs. 159/2011).

La documentazione antimafia deve essere richiesta alla Prefettura dalle pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, dagli enti e dalle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico o gestore di pubblico servizio e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali di cui all'art. 76 del D. Lgs. 163/2006.

DOVE FARE LA RICHIESTA

La comunicazione antimafia è rilasciata dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 D. Lgs. 159/2011 hanno sede.

QUANDO FARE LA RICHIESTA

La comunicazione antimafia deve essere richiesta nei seguenti casi:

1. Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio;
2. Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;
3. Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
4. Contratti di appalto di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture di valore superiore a € 150.000,00 ed inferiore di € 5.000.000,00 (IVA esclusa) per opere e lavori pubblici ; € 200.000,00 (IVA esclusa) in materia di servizi e forniture (ad esclusione dei contratti riguardanti le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa di cui al co.7 dell'art. 91 D. Lgs. 159/2011);
5. per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali applicare la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica

- OPERE E LAVORI PUBBLICI: inferiore a € 5.000.000,00;
- FORNITURE E SERVIZI: inferiore a € 400.000,00.

Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva 2004/17/CE).

La documentazione antimafia (comunicazione o informazione antimafia) non è richiesta nei seguenti casi (art. 83, co. 3 D. Lgs. 159/2011):

- per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1 art. 83 D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. e ii;
- per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67 D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. e ii;
- per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
- per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
- per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.

VALIDITA'

La comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data di acquisizione (Co. 1 art. 86 D. Lgs. 159/2011).

I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia (co. 5 art. 86 D. Lgs. 159/2011).

AUTOCERTIFICAZIONE

La comunicazione antimafia può essere sostituita da apposita dichiarazione sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 qualora si tratti (art. 89 D. Lgs. 159/2011) di:

- contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarate urgenti;

* * * * *



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica

- provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti;
- attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla P.A. competente;
- attività sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al Regolamento approvato con D.P.R. 26.4.1992, n. 300 e successive modificazioni (vedi modello autocertificazione comunicazione antimafia).

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

1. Modello richiesta di comunicazione antimafia;
2. **Copia integrale della visura camerale aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente i dati (cognome, nome, luogo, data di nascita e codice fiscale) di TUTTI i componenti che ricoprono cariche all'interno della società o dichiarazione sostitutiva del legale Rappresentante recante le medesime indicazioni;**
3. **Fotocopia documento identità soggetto di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011;**
4. Generalità complete del direttore tecnico/direttori tecnici, ove previsto;
5. Dati anagrafici di eventuali conviventi dei soggetti di cui sopra.

La documentazione antimafia deve riportare sempre l'indicazione del direttore tecnico, ove previsto (art. 85, co. 2 D. Lgs. 159/2011).

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D. Lgs. 06/09/2011, n. 159;
- D. Lgs. 15/11/2012, n. 218.



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica

INFORMAZIONI ANTIMAFIA

(ex art. 91 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, modificato dal D. Lgs. 15/11/2012, n. 218)

In vigore dal 13 febbraio 2013

L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all' articolo 67 D. Lgs. 159/2011, nonché, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 91, comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4 (art. 84, co. 2 D. Lgs. 159/2011).

CHI PUO' FARE LA RICHIESTA (art. 83 commi 1 e 2 D. Lgs. 159/2011).

L'informazione antimafia deve essere richiesta alla Prefettura dalle pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, dagli enti e dalle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali di cui all'art. 76 del D. Lgs. 163/2006

QUANDO FARE LA RICHIESTA

1. I soggetti di cui all' art. 83, commi 1 e 2, devono acquisire l'informazione antimafia prima di stipulare, approvare, autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia:

1. in materia di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture: pari o superiore a quello determinato dalla legge di attuazione delle direttive comunitarie.

In particolare:

- in materia di opere e lavori pubblici la soglia comunitaria è di € 5.000.000,00, IVA esclusa;

- in materia di servizi, la soglia comunitaria è di € 200.000,00, IVA esclusa;

- in materia di forniture, la soglia comunitaria è € 200.000,00, IVA esclusa; per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui al D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di recepimento delle due direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE modificate con regolamento UE 1177/2009);

2. per concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali: superiore a € 150.000,00;



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica

3. per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche: superiore a € 150.000,00;

4. per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali applicare la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251//2011):

OPERE E LAVORI PUBBLICI: pari o superiore a € 5.000.000,00;

FORNITURE E SERVIZI: pari o superiore a € 400.000,00.

Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva 2004/17/CE)

Per le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all'articolo 67 (art. 91, co. 7 D. Lgs. 159/2011).

La documentazione antimafia (comunicazione o informazione antimafia) non è richiesta nei seguenti casi (art. 83, co. 3 D. Lgs. 159/2011):

- a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1 art. 83 D. Lgs. 159/2011;
- b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67 D. Lgs. 159/2011;
- c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
- d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
- e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.

VALIDITA'

L'informazione antimafia ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione (art. 86, co. 2 D. Lgs. 159/2011), salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario (art. 86, co. 3 D. Lgs. 159/2011).



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica

Qualora siano intervenute modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia.

I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono l'informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia (co. 5 art. 86 D. Lgs. 159/2011).

DOVE FARE LA RICHIESTA

L'informazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all'art. 91, comma 1, lettere a) e c) D. Lgs. 159/2011 o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.

Nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede all'estero, l'informazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia dove ha inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti di lavori, servizi o forniture pubblici nonché delle attività oggetto dei provvedimenti indicati nell'art. 67 D. Lgs. 159/2011.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

1. Modello richiesta di informazioni antimafia;
2. **Copia integrale della visura camerale aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente i dati (cognome, nome, luogo, data di nascita e codice fiscale) di TUTTI i componenti che ricoprono cariche all'interno della società (per le società di capitali la visura dovrà riportare l'indicazione dei soci e dei titolari di diritti su quote e azioni) o dichiarazione sostitutiva del legale Rappresentante recante le medesime indicazioni;**
3. Generalità complete del direttore tecnico/direttori tecnici, ove previsto;

Nel caso di Società consortili o di Consorzi la richiesta è integrata con:

- 1) dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica

ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della P.A.;

2) copia delle visure camerali integrali o dichiarazioni sostitutive dei Legali Rappresentanti recanti le medesime indicazioni, riferite alle suddette società consorziate.

La documentazione antimafia deve riportare sempre l'indicazione del direttore tecnico, ove previsto (art. 85, co. 2 D. Lgs. 159/2011).

L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi (art. 85, co. 3 D. Lgs. 159/2011).

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D. Lgs. 06/09/2011, n. 159;
- D. Lgs. 15/11/2012, n. 218.
